



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31 MARZO 2015

OGGETTO: "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014)" - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** e questo giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **19,30** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>			<u>presenti</u>	<u>Assenti</u>
1.	GIURLANI ORESTE	X		10.	GROSSI GIANFRANCO	X	
2.	CATOLA MARCO	X		11.	NATALI GABRIELLA	X	
3.	DI VITA MAURIZIO	X		12.	BRIZZI VITTORIANO	X	
4.	GUERRI MARCO	X		13.	BISCIONI LUCA	X	
5.	GUIDI LUCIA	X		14.	FRANCESCHI OLIVIERO	X	
6.	INCERPI VALENTINA	X		15.	PIERACCINI GIANPAOLO	X	
7.	NANNI VALERIA	X		16.	MORINI ANGELO	X	
8.	NICCOLAI MARCO		X	17.	VARANINI PAOLO	X	
9.	RUFINO ANNAMARIA	X					

Presiede la seduta il **Presidente Vittoriano Brizzi** ed assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Il Presidente del Consiglio introduce l'ex 6° punto all'Ordine del Giorno della seduta consiliare odierna.

Espone l'Ass. Peria.

Interviene il Sindaco.

ESCE IL CONSIGLIERE FRANCESCHI = PRESENTI 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge:

Art. 1 comma 611 della legge n. 190/14 che testualmente recita:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Art. 3 comma 27, e seguenti della legge n. 244/07 che testualmente recita:

- **comma 27:** *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”*

- **comma 28:** *“L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.*
- **comma 29:** *“ Entro trentasei mesi ([561](#)) dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all’articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.....”.*
- **-comma 612 dell’art. 1 della Legge n. 190/14** che stabilisce che:
- i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il **31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni esplicitando modalità, tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
- Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/13).

TENUTO CONTO che il Comune di Pescia, come ogni altra Amministrazione destinataria delle norme di cui sopra, è tenuta ad effettuare valutazioni volte a valutare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti e requisiti legali ai fini della loro detenzione o cessazione;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pescia detiene partecipazioni societarie dirette nelle seguenti società:
 1. Società Toscana Energia S.p.a con una quota di partecipazione del 0,0299%
 2. Cosea Ambiente S.p.a con quota di partecipazione del 13,82%
 3. S.P.E.S. Sc.a.r.l con quota di partecipazione del 12,18%
 4. Acque S.p.a con quota di partecipazione del 0,80224%
 5. Fidi Toscana S.p.a con quota di Partecipazione pari al 0,0001%
- il Comune di Pescia partecipa anche a ai seguenti Consorzi che, costituiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo V del Titolo II del d.lgs. 267/00 ed essendo giuridicamente inquadrabili nelle “forme associative” di gestione dei servizi, non sono oggetto del Piano di razionalizzazione di cui all’art 1 comma 611 della legge di Stabilità 2015:
- **Cosea Consorzio Servizi Ambientali** che ha per oggetto principale la gestione associata finalizzata al contenimento dei costi e alla qualità dei servizi nell’ambito della raccolta, smaltimento, e recupero dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, servizi cimiteriali. La quota calcolata sulla base della popolazione residente è pari ad Euro 19.693,00 (così deliberato nell’Assemblea Consortile n. 4 del 29/04/14 ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Consorzio).
- **Coad Consorzio Acque e Depurazione** costituito in data 6 settembre 1997 dal Comune di Pescia e dal Comune di Villa Basilica, con la finalità di costruzione e gestione dell’impianto di depurazione degli scarichi civili e industriali nonché la gestione del ciclo completo delle acque. Il Fondo

Consortile ammonta ad euro 10.329,14 ed il Comune di Pescia ne detiene una quota pari al 50%.

- Coad Consorzio Acque e Depurazione detiene una quota di partecipazione pari all'1,60 % del capitale sociale di Acque S.p.a per l'importo di Euro 79.847,00. E' in corso la procedura di liquidazione volontaria del consorzio iniziata 11/04/06.
- **Società della Salute "Valdinievole"** che ha per oggetto principale la gestione integrata del complesso dei servizi alla persona, negli aspetti assistenziali, sociosanitari, sanitari territoriali e specialistici di base, in attuazione dei programmi definiti nel Piano Integrato di salute della zona Valdinievole.
- **Azienda Speciale "Mercato dei Fiori della Toscana"** costituita ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.vo 267/00, che ha per oggetto la funzioni di servizio di mercato all'ingrosso dei fiori.

PRESO ATTO che il comma 612 attribuisce specifica competenza al Sindaco per la redazione del piano operativo di razionalizzazione;

VISTO il piano di razionalizzazione, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

RILEVATO CHE l'art. 42 lettera e) del secondo comma del D. lgs.vo 267/00 riserva al consiglio competenza esclusiva in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Servizio 4 - Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);

STANTE l'urgenza di provvedere per la successiva e tempestiva trasmissione del piano alla Corte dei Conti della Toscana e la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'ente ai sensi del D. Lgs.vo n. 33/13;

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

4 ASTENUTI (Biscioni, Pieraccini, Morini e Varanini)

palosamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare le premesse e la parte narrativa quali parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di prendere atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate proposto dal Sindaco ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/14, allegato al presente provvedimento (All. A) per formarne parte integrante e sostanziale e per le motivazioni in

esso contenute:

- autorizzare, a sensi dell'art. 1 comma 611 della legge n. 190/14, il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette nelle seguenti società:
 - **Società Toscana Energia S.p.a con una quota di partecipazione del 0,0299%**
 - **Cosea Ambiente S.p.a con quota di partecipazione del 13,82%**
 - **S.P.E.S. S.c.a.r.l. con quota di partecipazione del 12,18%**
 - **Acque S.p.a con quota di partecipazione del 0,80224%**
 - considerare la partecipazione in Fidi Toscana Spa detenuta per la quota dello 0,0001% del capitale sociale, non detenibile secondo i criteri dell'art 1 comma 611 della Legge di stabilità, in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
 - autorizzare conseguentemente la dismissione delle quota societaria detenuta in **Fidi Toscana S.p.a**, pari ad Euro 520,00 corrispondenti a n. 10 azioni del valore di Euro 52,00 ciascuna, demandando al Dirigente del Servizio "Gestione delle Risorse" la cura degli adempimenti consequenziali;
 - di dare atto che il Comune di Pescia detiene altresì delle quote di partecipazione nei seguenti consorzi e società, ancorché tali soggetti giuridici, ai sensi della normativa richiamata in premessa, non siano da ricomprendere nel piano di razionalizzazione oggetto del presente provvedimento:
 - **Cosea Consorzio Servizi Ambientali**
 - **Coad Consorzio Acque e Depurazione**
 - **Società della Salute "Valdinievole"**
 - **Azienda Speciale "Mercato dei Fiori della Toscana**
3. Di pubblicare il presente provvedimento amministrativo sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 33/13.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti della Toscana sez. Enti Locali.
-

RIENTRA IL CONSIGLIERE FRANCESCHI = PRESENTI 16

ESCONO I CONSIGLIERI PIERACCINI, BISCIONI E GUERRI = PRESENTI 13

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 10 FAVOREVOLI

3 ASTENUTI (Franceschi, Varanini e Morini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA